

1. Se si considera come utile terreno di intesa una legge proporzionale a premio di maggioranza, il completamento logico a regime sarebbe una riforma costituzionale che preveda, come minimo, il rapporto fiduciario e il voto finale sulle leggi (escluse le costituzionali) alla sola Camera, la formalizzazione di candidature alla carica di Presidente del Consiglio collegate all'elezione dei deputati, la nomina del Presidente del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica "sulla base dei risultati elettorali" (formula valida per tutta la legislatura) e il potere di proporre al Capo dello Stato l'indizione di elezioni anticipate che quest'ultimo indice a meno che entro pochi giorni non sia possibile formare un nuovo Governo "sulla base dei risultati elettorali". E' del tutto ovvio, invece, che la mozione di sfiducia costruttiva che consente la formazione di una qualsiasi maggioranza che si imporrebbe sia rispetto al verdetto degli elettori sia rispetto al potere di scelta del Capo dello Stato, è inconciliabile con un sistema a premio di maggioranza.
2. E' comunque ipotizzabile anche una riforma che si svolga in due tempi, limitandosi prima ad alcuni interventi di legislazione ordinaria coerenti col quadro descritto. In particolare, al di là della questione sul numero dei turni di votazione, su cui ci riserviamo di intervenire e di discutere in sede di convegno, si possono prevedere:
 - a) clausola di congruenza dei premi: la legge elettorale del Senato rinvia già (art. 8) a quella della Camera per i collegamenti tra liste che indicano il medesimo capo della coalizione. Si tratta di estendere la connessione tra le due leggi al momento della trasformazione dei voti in seggi. Sono formulabili, a tale scopo, due ipotesi :
 - si può stabilire che, una volta assegnato il premio alla Camera, solo la coalizione che abbia espresso il medesimo capo della coalizione può avere il premio nelle Regioni del Senato in cui essa è arrivata prima. Nelle altre Regioni il premio non si assegnerebbe. Pertanto, mentre oggi i premi regionali al Senato tendono a compensarsi a vicenda, domani servirebbero solo a rendere molto più probabili maggioranze conformi.
 - più radicalmente, si potrebbero sommare i voti di tutte le liste alla Camera ed al Senato collegate ad un capo della coalizione ed attribuire il premio di maggioranza in entrambe le camere alle liste collegate al candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti.
 - b) esplicitazione del capo della coalizione sulla scheda: il nome del capo della coalizione, oggi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, andrebbe esplicitato anche sulla scheda elettorale.
 - c) moltiplicazione delle circoscrizioni: per superare le liste bloccate eccessivamente lunghe senza ricadere nel male delle preferenze, le circoscrizioni andrebbero moltiplicate in modo da arrivare a liste bloccate con non più di 5 candidati (modello simil-spagnolo) o, in alternativa, utilizzare i collegi uninominali simil-provinciali.
 - d) inserimento nella legge 400/1988, art. 5, della seguente lettera c-bis: "Ai sensi dell'art. 89 della Costituzione, sottopone al Presidente della Repubblica la proposta motivata di scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse in seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri". Si tratta di una piena applicazione dell'art. 89 che richiede per qualsiasi atto presidenziale una proposta ministeriale, rimediando alla prassi anomala che ha contraddetto tale articolo a partire dallo scioglimento anticipato del Senato del 1953 per i dissidi interni alla maggioranza di allora.

Un manifesto di 18 proposte di riforme elettorali (E), regolamentari (R) e costituzionali (C)

di Stefano Ceccanti,
relazione al convegno del 30 gennaio

Premessa:

questa proposta illustra il modello coerente “a regime”, senza negare la possibilità di anticipazione di una parte dei contenuti in via esclusivamente elettorale. La connessione logica è inscindibile, ma non è necessariamente detto che debba essere anche cronologica.

A. La riforma della legge elettorale è inseparabile dalla rottura del bicameralismo paritario sia sulla fiducia sia sull’approvazione delle leggi.

Anche se le leggi elettorali di Camera e Senato fossero perfettamente uguali e così pure i requisiti costituzionali (numero seggi ed elettorati), una parte degli elettori divide il voto tra le due schede e ciò rende quindi sempre possibile maggioranze opposte. Non esistono quindi ragioni per rinviare la riforma del Senato, togliendo ad esso il rapporto fiduciario (come accade ovunque nel mondo) e stabilendo che, a parte le leggi costituzionali, alla fine possa e debba prevalere la Camera. L’efficacia del rinvio temporaneo del Senato dipende dalla sua autorevolezza (come nel caso del rinvio del Capo dello Stato) non dalla formalizzazione di un potere di veto.

Siano le commissioni parlamentari competenti, che già stanno lavorando in dialogo con le autonomie locali, entro un tempo ragionevole a formulare la proposta di una composizione federalista del Senato.

Pertanto da questo punto si ricavano le seguenti riforme:

1. Rapporto fiduciario solo alla Camera (C)
2. Bicameralismo paritario solo sulle leggi costituzionali; per il resto il Senato ha solo un potere di rinvio temporaneo, se il dissenso persiste oltre un certo limite (ad esempio tre mesi) e non si perviene ad una conciliazione, prevale la Camera (C)
3. Il Senato ha una composizione federalista, che rispecchia il pluralismo di cui all’articolo 114 della Costituzione (C)

B. La riforma della legge elettorale è logicamente inseparabile da una revisione costituzionale sui poteri del Premier e sui contrappesi

Come dimostrano i modelli riusciti di Comuni, Province e Regioni, che si ispirano alle elaborazioni della sinistra democratica francese degli anni ’60 (Duverger, Club Jean Moulin, ripresi in Italia da Pasquino alla Bicamerale Bozzi e poi Barbera) in alternativa al modello semi-presidenziale voluto dal centro-destra e all’instabilità governativa precedente, si può conciliare un certo grado di rappresentanza proporzionale con un premio legato al vertice dell’esecutivo che esprime la coalizione nel suo insieme. Muovendosi sul piano nazionale bisogna conciliare ciò con la funzione arbitrale del Capo dello Stato e con la delicatezza data dal fatto che le maggioranze parlamentari prodotte dalla legge possono modificare la Costituzione, cosa che non accade agli altri livelli.

Pertanto da questo punto si ricavano le seguenti riforme costituzionali (che il sistema elettorale venga parzialmente costituzionalizzato a fini di garanzia reciproca è un dato che appartiene alla gran parte delle Costituzioni più recenti, come Spagna, Grecia, Svezia e Portogallo) :

4. Il numero complessivo dei deputati è variabile, con un minimo di 500 (C).
5. Ogni coalizione esprime un listino unitario con un massimo di 50 nomi (E).
6. L'elettore vota per una lista proporzionale bloccata in collegi provinciali e per un listino nazionale sulla medesima scheda; se vuole può dare un voto disgiunto. Alle circoscrizioni provinciali sono assegnati nel complesso 450 seggi (E).
7. Si precisa che i capilista sono indicati quali candidati alla carica di Presidente del Consiglio e che la legge regolamenta primarie facoltative per esprimerli (se poi partiti e coalizioni vogliono possono anche organizzare in proprio primarie per i deputati); spetta poi al Presidente della Repubblica nominare il Presidente del Consiglio "sulla base dei risultati elettorali", formula che vale sia per l'inizio legislatura sia per il seguito, quindi il vincolo del rispetto della volontà elettorale vale anche per gli eventuali Presidenti del Consiglio successivi nella legislatura (C).
8. Lo sbarramento nazionale è del 4 per cento per tutte le liste, come avveniva con la parte proporzionale della Legge Mattarella (E).
9. Quanto al premio, se il listino di una coalizione ha superato il 50 dei voti validi si attribuisce subito a tale coalizione il 60% dei seggi, quelli ottenuti ai livelli provinciali e la parte di listino che serve a raggiungere tale quota. Se nessun listino ha ottenuto tale quota si va a un secondo turno nazionale tra i primi due listini; sono ammessi ulteriori apparentamenti; la coalizione del listino vincente al secondo turno ha diritto al medesimo premio, che comprende i seggi di quelli delle liste provinciali assegnati in prima battuta, della parte di listino necessaria e di eventuali seggi in esubero da attingere tra i primi dei non eletti nelle liste provinciali (E).
10. Il Presidente del Consiglio acquisisce il potere di revoca dei ministri (oltre a quello di nomina) e il potere di richiedere lo scioglimento anticipato, sentito il Consiglio dei Ministri, che il Presidente della Repubblica controfirma a meno che non verifichi entro dieci giorni la possibilità di formare un altro Governo "coerente coi risultati delle elezioni alla Camera dei deputati" (C).
11. Il Governo acquisisce il diritto a una vera corsia preferenziale per i disegni di legge urgenti, da sottoporre al voto entro una data certa e ravvicinata (R).
12. La Corte costituzionale acquisisce il potere di decidere in via d'appello sulla regolarità delle elezioni a Camera e Senato (C).
13. Gli elettori del Capo dello Stato sono per metà deputati e per metà di estrazione federalista (senatori, consiglieri regionali, sindaci delle grandi aree metropolitane).
14. I regolamenti parlamentari e la Prima parte della Costituzione diventano modificabili solo a maggioranza di due terzi dei membri di Camera e Senato (C);
15. Per le revisioni della Prima parte è comunque sempre ammesso il possibile ricorso al referendum (C).
16. Il quorum per il referendum abrogativo è abbassato alla metà più uno dei votanti alle precedenti politiche (C).
17. Si distingue la minoranza più grande (Opposizione) dalle altre e si consente al suo leader di replicare con spazi e tempi analoghi al Presidente del Consiglio, nonché con dotazioni organizzative (C).
18. Un quarto dei parlamentari può deliberare l'istituzione di commissioni di Inchiesta (C)